



DELIBERA N. 100/23/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ EMMECIUNO S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “VIDEOSTAR SPORT”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 1, COMMA
30, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale ad esso delegate dall’Autorità, con nota prot. n. 1685 del 30 novembre 2022 ha chiesto alla società Emmeciuno S.r.l. di trasmettere, entro la data del 12 dicembre 2022, copia delle registrazioni dei programmi diffusi dal 21 al 28 novembre 2022 dall’emittente



locale “Videostar Sport” ed a seguito del mancato riscontro alla citata richiesta entro il termine assegnato, con successiva nota prot. n. 1762 del 14 dicembre 2022, ha provveduto a sollecitare l’invio delle registrazioni della medesima programmazione, assegnando quale nuovo termine per l’adempimento il 19 dicembre 2022.

La società Emmeciuno S.r.l., in data 16 dicembre 2022 (prot. CO.RE.COM. Lombardia n. 1779 del 21 dicembre 2022), ha comunicato al Comitato richiedente, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria, l’impossibilità di far fronte alla richiesta entro il termine assegnato a causa di una serie di eventi, tra cui il cambio di password per accedere alle PEC e le condizioni di salute del tecnico dell’emissione affetto da malattia, impegnandosi peraltro a fornire quanto richiesto “*non appena possibile*”.

Il CO.RE.COM. Lombardia con nota prot. n. 13644 del 18 gennaio 2023 ha trasmesso all’Autorità la corrispondenza intercorsa con la società Emmeciuno S.r.l., precisando che, malgrado le diverse rassicurazioni telefoniche circa l’imminente invio delle registrazioni, la richiesta di trasmissione del materiale video inerente alla programmazione diffusa dal 21 al 28 novembre 2022 dall’emittente locale “Videostar Sport” non è stata, in alcun modo, soddisfatta.

Con provvedimento CONT. 4/23/DSM dell’8 febbraio 2023 (procedimento n. 2837/FB), notificato il 10 febbraio 2023 alla società Emmeciuno S.r.l., la Direzione servizi media dell’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver trasmesso nei termini assegnati, copia delle registrazioni dei programmi diffusi dal 21 al 28 novembre 2022 dall’emittente “Videostar Sport, richiesti dal CO.RE.COM. Lombardia su delega dell’Autorità.

2. Deduzioni della società

La società Emmeciuno S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota del 28 febbraio 2023, inviata al CO.RE.COM. Lombardia e per conoscenza all’Autorità (prot. AGCOM n. 58124 del 1° marzo 2023), ha rappresentato quanto segue allegando la documentazione comprovante l’attendibilità di quanto affermato:

- con messaggi di posta elettronica ordinaria (e-mail) del 10 e del 14 febbraio 2023 la società ha rappresentato al CO.RE.COM. Lombardia quanto messo in atto per soddisfare la richiesta avanzata, evidenziando che i file video contenenti le registrazioni relative alle trasmissioni mandate in onda nella settimana compresa tra il 21 ed il 28 novembre 2022 sono stati inoltrati attraverso la piattaforma *swiss transfer* entro la data concordata del 10 gennaio 2023;

- a dimostrazione della buona fede della società si evidenzia che nella e-mail del 10 febbraio 2023 la stessa ha offerto la massima disponibilità a fornire quanto richiesto proponendo l’invio di un supporto di memoria USB di contenuto certo, ma non ricevendo alcun riscontro da parte del CO.RE.COM.;

- la scrivente rileva l’opportunità, ai fini della conclusione del procedimento avviato dall’AGCOM, di depositare tramite appuntamento presso il CO.RE.COM., il



supporto di memoria USB allora predisposto relativo alle registrazioni della programmazione di *Videostar Sport* nella settimana compresa tra il 21 ed il 28 novembre 2022.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si osserva quanto segue:

- la Direzione servizi media, al fine di poter definire il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Emmeciuno S.r.l., con nota prot. n. 65885 dell'8 marzo 2023, ha invitato il CO.RE.COM. Lombardia ad informare circa gli esiti della vicenda, precisando in particolare se, a prescindere dai disguidi verosimilmente accaduti nel trasferimento dei file video, fosse venuto in possesso delle registrazioni richieste e posto in grado di effettuare gli accertamenti sull'emesso televisivo per le verifiche di competenza;

- il CO.RE.COM. Lombardia, con nota prot. n. 102407 del 14 aprile 2023, ha comunicato di aver realizzato una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente *Videostar Sport* nella settimana dal 21 al 28 novembre 2022 concludendo che dall'attività preistruttoria svolta non sono emerse violazioni della disciplina normativa e/o regolamentare in nessuna delle aree sottoposte a verifica e disponendo conseguentemente l'archiviazione degli atti;

- ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, non si ritiene di poter attribuire alla società Emmeciuno S.r.l. la responsabilità per la mancata trasmissione della documentazione richiesta dal CO.RE.COM. Lombardia in quanto la stessa risulta aver fornito all'autorità competente le registrazioni idonee a consentire le verifiche di conformità alla normativa vigente della programmazione trasmessa dall'emittente *Videostar Sport* nella settimana compresa tra il 21 e il 28 novembre 2022;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Emmeciuno S.r.l. per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento n. 2837/FB avviato nei confronti della società Emmeciuno S.r.l., con sede legale in Crema (CR), via Carlo Urbino n. 11, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba